

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale ..... Presidente

Avv. Alessandro Leproux ..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta ..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
[Estensore]

Prof. Avv. Saverio Ruperto ..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario e Finanziario – per le controversie  
in cui sia parte un consumatore

Dott.ssa Daniela Primicerio ..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 24.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso datato 8 marzo 2010 il ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente acceso presso la banca convenuta, contesta l'applicazione di una commissione per "indennità di scoperto di conto", sostitutiva della commissione di massimo scoperto (CMS) precedentemente prevista, chiedendone la declaratoria di nullità. I fatti possono essere così sintetizzati. In data 15 gennaio 2010, il ricorrente invia alla banca lettera di reclamo nella quale, senza precisarne la motivazione, contesta l'addebito di euro 52,00 a titolo di "indennità di scoperto di conto", contabilizzato nell'estratto conto trimestrale al 30 settembre 2009, invitando l'intermediario alla restituzione dell'intero importo.



Con nota del 21 gennaio 2010, l'intermediario resistente rileva che tale addebito è dovuto alla legittima applicazione di una commissione da tempo presente nei fogli informativi disponibili presso le filiali della banca, anche se in precedenza sotto diversa denominazione (diritti di segreteria) e che la stessa trova *“fondamento nelle spese sostenute dalla banca per la valutazione e l'autorizzazione dello sconfinamento temporaneo, compresa l'analisi creditizia e le attività di monitoraggio per il rientro dello sconfinamento”*. La banca evidenzia altresì l'invio alla clientela, effettuato nel luglio 2009, di una comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali avente ad oggetto anche la commissione in esame. Ciò premesso, per “ragioni commerciali” la resistente riaccredita al cliente la somma contestata.

Tuttavia, il successivo 8 marzo 2010 il ricorrente, rimasto insoddisfatto del riscontro ricevuto, presenta ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario contestando, in questa sede, l'applicabilità della suddetta commissione ritenuta in contrasto con la normativa vigente.

In sede di controdeduzioni l'intermediario evidenzia quanto segue.

Nel periodo antecedente l'entrata in vigore della L. n. 2/2009 - che ha stabilito stringenti requisiti di validità della CMS - ai rapporti non affidati venivano applicate due commissioni: i) la CMS calcolata in percentuale sul picco massimo di utilizzo nel trimestre;

ii) i “diritti di segreteria” pari a una somma fissa di euro 20,00 per trimestre, a prescindere dall'entità dell'importo, della durata e del numero dei passaggi a debito.

A seguito dell'entrata in vigore della L. n. 2/2009, con riguardo ai medesimi rapporti è stata prevista una sola commissione, denominata “indennità di scoperto di conto”, composta da:

- una componente fissa pari a euro 50,00;
- una parte variabile pari a euro 2,00 al giorno, per gli scoperti di conto di entità superiore a 100 euro e di durata superiore a tre giorni, con un tetto massimo di 200 euro ed una franchigia di tre giorni.

Nel caso specifico, durante il quarto trimestre del 2009, il cliente ha ricevuto un bonifico con valuta 9 ottobre 2010 e ne ha effettuato un altro dello stesso importo con valuta antergata al 2 ottobre 2009 determinando uno scoperto di conto per



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quattro giorni; pertanto l'intermediario ha addebitato la quota fissa di euro 50,00 oltre a euro 2,00 quale indennità per un solo giorno di scoperto. Il medesimo conclude evidenziando che il suddetto importo, peraltro rimborsato al cliente, risulta in linea con le condizioni contrattuali. Per i motivi esposti, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

### **Diritto**

Il Collegio fa presente che ai sensi della disciplina sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario è la proposizione di un reclamo all'intermediario. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di trenta giorni dalla

sua ricezione da parte dell'intermediario, può presentare ricorso all'ABF. La normativa stabilisce inoltre, quale condizione di ammissibilità, che il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo all'intermediario (cfr. combinato disposto dell'art. 4, comma primo, della delibera CICR n. 275/2008 e del par. 2, sez. V), delle disposizioni attuative della Banca d'Italia).

Nel caso in esame, con il reclamo il cliente ha chiesto all'intermediario la restituzione dell'importo addebitato come "indennità di scoperto di conto"; dopo aver ottenuto il rimborso della somma richiesta, nel successivo ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario ha contestato invece la validità della suddetta commissione ritenuta in contrasto con la normativa vigente.

Ciò premesso, preso atto che l'intermediario ha rimborsato la somma contestata, considerato che la questione posta alla cognizione del Collegio non ha formato oggetto di reclamo e che pertanto non risulta soddisfatta la richiamata condizione di necessaria coincidenza tra i due atti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE